

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

L'ASSESSORE

“Nomina Commissario Straordinario C.A.S. di Bagheria”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35, recante “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli Organi di amministrazione attiva e di controllo di Enti di diritto pubblico, in Organi di controllo e giurisdizionali”.

VISTO l’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 20 giugno 1997 n. 19 e s.m. e i. che ha stabilito i criteri per le nomine di competenza regionale;

VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Tecnica prot. n. 52066/V3 dal 30/12/2019, che detta le istruzioni operative riguardanti il conferimento di incarichi in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana;

VISTO l’art.1 della Legge regionale n. 15 del 07/07/2020 pubblicata nella G.U.R.S. n. 38 del 10/07/2020 suppl. ord. n.1, entrata in vigore il 25/07/2020, “Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale”, che prevede: “I Commissari Straordinari degli Enti, Aziende, Agenzie ed altri organismi pubblici finanziati, vigilati o istituiti dalla Regione devono possedere i medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina dei rispettivi organi titolari”;

VISTO l’art. 5 del DPR n.361/2000 ed in particolare, l’art.25 del Codice Civile dispone che “l’autorità governativa, esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni” ed individua i poteri a questa attribuiti, che vengono esercitati dall’Amministrazione in funzione della tutela delle fondazioni stesse;

VISTO il D.D.G. n.2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l’incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P. Reg. n. 28/area1/S.G. del 20 febbraio 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 01 marzo 2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTO il D.P.Reg. n.2764 del 18/06/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco;

VISTA La Fondazione CAS - Centro Assistenza Sociale Onlus, costituita con atto pubblico in notar Giallombardo di Bagheria il 06/03/1959, e poi riconosciuta come persona giuridica giusto D.A. n.1344/gab del 25/07/2000 dell’Assessore Regionale del Lavoro;

CONSIDERATO che in data 01/06/2016 il C.d.A. della Fondazione CAS aveva deliberato lo scioglimento dell’ente e la sua contestuale fusione con la Fondazione “L’Intelligenza al Servizio dell’Umanità” al fine di centralizzare i costi di entrambe e sommare i patrimoni;

CONSIDERATO che in data 3/8/2016 con atto in Notar La Rocca di Marsala – previa estinzione della Fondazione CAS Onlus e fusione con la Fondazione “L’Intelligenza al Servizio dell’Umanità” è stata costituita la nuova Fondazione “L’Intelligenza Italiana al Servizio dell’Umanità”.L’atto pubblico è stato trasmesso alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana affinché provvedesse a cancellare dal registro delle persone giuridiche di diritto privato la Fondazione CAS;

CONSIDERATO che è previsto dalla normativa fondere ed estinguere l’ente, ma deve essere fatto seguendo il corretto iter di fusione/estinzione stabilito per legge che prevede determinate fasi del procedimento amministrativo. Non è pertanto sufficiente la sola deliberazione del C.d.A. dell’Ente ad esprimere tale volontà, occorre porre in essere atti propedeutici e consequenziali. E che pertanto non

si ritiene giuridicamente possibile sic et simpliciter cancellare la Fondazione "C.A.S." di Bagheria con un atto notarile non suffragato dal conseguente provvedimento approvativo, ma tale operazione avrebbe dovuto seguire il previsto iter indicato dalla normativa di riferimento.

CONSIDERATO che il Dipartimento Famiglia, non approva le modifiche statutarie e di fusione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Siciliana tenuto dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana poichè l'atto di fusione sarebbe stato posto in essere da "*soggetto senza rappresentanza giuridica ed in presenza di cause di decadenza e/o ineleggibilità*", e nelle more dell'adozione di apposito provvedimento di ricostituzione dell'Organo di Amministrazione dell'Ente, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.A.S. di Bagheria e la contestuale nomina di un Commissario Straordinario della Fondazione.

VISTO il ricorso RG n. 3193 del 2016 con cui la parte ricorrente, il legale rappresentante pro tempore della Fondazione Francesco Menallo, ha impugnato il D.A. n. 2109/Ass. Fam. del 5 agosto 2016 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche e Sociali e del Lavoro ha disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CAS (Centro Assistenza Sociale Onlus) di Bagheria disponendone il commissariamento e nominando Commissario il dott. Angelo Sajeva;

VISTO il ricorso RG n. 3528 del 2016 con cui la parte ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche e Sociali e del Lavoro ha denegato l'autorizzazione alle modifiche statutarie della Fondazione CAS e di fusione con la fondazione "L'Intelligenza Italiana al servizio dell'umanità", riproponendo in sostanza le medesime censure già articolate nel primo ricorso.

VISTO il ricorso RG n. 3044 del 2017 con cui la parte ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche e Sociali e del Lavoro ha revocato il D.A. 2109 del 05/08/2016 nella parte in cui il Dott. Angelo Sajeva era stato nominato Commissario Straordinario della Fondazione CAS e – confermato lo scioglimento del CdA – ha nominato in sua sostituzione il dott. Saverino Richiusa.

CONSIDERATO che Il T.A.R. ha disposto la riunione dei ricorsi portanti i numeri di R.G n. 3193 del 2016, R.G. n. 3528 del 2016 e R.G. n. 3044 del 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;

VISTA la sentenza n.2178/2019 del 12/09/2019 del T.A.R. per la Sicilia che ha rigettato i ricorsi riuniti R.G. n. 3193/2016 , n.3528/2016 e n. 3044/2017;

CONSIDERATO che l'autorità vigilante interviene nel caso in cui si verifichi 'qualcuna delle ipotesi contemplate nell'art. 25 e seguenti del Codice Civile, per assicurare la normale gestione e garantire lo scopo che la fondazione si prefigge di raggiungere. Pertanto qualora vengano ravvisati omissioni o altre situazioni che possano condurre allo sviamento del fine della fondazione, la stessa potrà adottare i provvedimenti previsti dall'art. 25 del Codice Civile, fino alla nomina di un commissario straordinario, laddove gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto della fondazione;

CONSIDERATO che la fondazione C.A.S. di Bagheria risulta ad oggi iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana, tenuto presso la Segreteria della Presidenza della Regione Siciliana, nella considerazione che la stessa non risulta giuridicamente mai estinta né cancellata dal Registro, non avendo suddetto Ente seguito il corretto iter procedurale di fusione/estinzione stabilito per legge (art.27 Codice Civile e art. 6 DPR 10 febbraio 2000, n.361).

CONSIDERATO che, nella considerazione dei fatti e delle circostanze sopra rappresentate, al fine di ricondurre la Fondazione nell'alveo della legalità attraverso una chiara e trasparente gestione delle proprie risorse e ravvisata la necessità di assicurare che il patrimonio e le risorse dell'Ente siano destinati allo scopo voluto dal fondatore e che le volontà statutariamente previste siano effettivamente rispettate;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento di ricostituzione dell'Organo di Amministrazione della citata Fondazione da attuarsi nel pieno rispetto dello Statuto vigente dell'Ente, sussistono le condizioni per disporre la nomina di un Commissario Straordinario con i compiti e con i poteri di:

- assicurare l'amministrazione della Fondazione nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente in ossequio del principio di legalità e del rispetto delle vigenti leggi;
- ripristinare lo status quo ante relativamente alle modifiche statutarie poste in essere in difformità

alla normativa vigente o valutare l'interesse dell'Ente nell'eventuale completamento della corretta procedura relativa alle modificazioni statutarie;

- sollecitare, ove il caso lo preveda, le Istituzioni preposte alla procedura di designazione dei componenti l'organo di amministrazione della Fondazione affinché siano rispettate le previsioni statutarie;
- verificare la corretta procedura di gestione economico-finanziaria dell'Ente, il controllo dei Conti Consuntivi Esercizi Finanziari e quello dei Bilanci;
- compulsare le iniziative in ordine al pagamento di eventuali somme vantate da parte di Terzi al fine di non arrecare pregiudizio alle casse della Fondazione;
- verificare l'effettiva attività posta in essere da parte dell'Ente;
- verificare l'Inventario dei Beni Immobili della Fondazione;
- accertare la legittimità dei contratti in essere che afferiscono la proprietà dell'Ente;
- accertare la legittimità delle posizioni lavorative delle unità, a qualunque titolo, in servizio presso la Fondazione.

DECRETA

ARTICOLO 1

Di nominare il Sig. Vizzini Giuseppe Commissario Straordinario della Fondazione "C.A.S." con sede legale in Strada Vicinale Montagnola Serradifalco Bagheria (PA) con i compiti e con i poteri esposti in premessa.

ARTICOLO 2

La durata dell'incarico è determinata in mesi sei (6) a decorrere dalla data del presente provvedimento; in presenza di motivate esigenze, l'incarico è rinnovabile nelle more dell'adozione del decreto di ricostituzione del C.d.A. .

ARTICOLO 3

L'incarico conferito sarà retribuito senza alcun gravame a carico del bilancio regionale, esclusivamente con oneri a carico della predetta Fondazione, mediante l'attribuzione di un compenso mensile lordo determinato ai sensi del D.A. n.185 del 07/02/2020, oltre eventuali rimborsi spese nei limiti previsti dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

ARTICOLO 4

Al termine dell'incarico, il Commissario dovrà produrre con cadenza mensile circostanziata relazione concernente gli esiti della gestione intrapresa e le generali condizioni patrimoniali e di funzionalità dell'Ente in rapporto ai fini statutariamente previsti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Generale
Grecò

Il Dirigente del Servizio
Antonino Maggio

L'ASSESSORE
Antonio Scavone